



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.99bros.net e 99bros.net

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , la società di consulenza informatica *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* www.99bros.net attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i seguenti riferimenti della *omissis* : il n. iscrizione nel RUI *omissis* e l'indirizzo di *omissis* ; il sito riporta inoltre il numero della P. IVA *omissis* e il n. di iscrizione nel RUI *omissis* , precedentemente attribuito alla società *omissis* prima del passaggio della stessa alla sezione E del Registro, *omissis* , avvenuto in data *omissis* . Il sito riporta inoltre l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* ed un numero di telefonia mobile utilizzabile anche per messaggistica istantanea attraverso WhatsApp;
- c) il sito *internet* www.99bros.net non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto a *omissis* di riconoscere o disconoscere la titolarità del dominio www.99bros.net, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- e) con nota *omissis* , trasmessa sia a *omissis* , iscritta nel RUI *omissis* e intermediario di riferimento di *omissis* , sia alla stessa *omissis* , l'IVASS ha richiesto di confermare o disconoscere la titolarità del sito *internet* www.99bros.net, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni per il relativo riscontro;
- f) in data *omissis* , *omissis* ha comunicato tramite il proprio rappresentante legale *omissis* la propria estraneità rispetto al sito *internet* www.99bros.net *omissis* ;

- g) in data *omissis* , anche la società *omissis* ha comunicato all'IVASS la propria estraneità rispetto al sito www.99bros.net;
- h) in data *omissis* , *omissis* ha confermato l'estraneità della società *omissis* rispetto al sito internet oggetto di indagine riferendo, in particolare, che il rappresentante legale di quest'ultimo, *omissis* ;
- i) l'IVASS in data *omissis* , ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* presente nella *home page del sito*, chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del dominio internet, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- j) dalla consultazione del portale whois.domaintools.com è emerso che il dominio www.99bros.net è stato registrato in *internet* in data 11/09/2024 e aggiornato il 2/09/2025; è stata inoltre individuata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che lo ha registrato (*Registrant*) è risultata ignota;
- k) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto al *Registrar* informazioni sul sito, sul soggetto che lo ha registrato ovvero che ne è l'intestatario, concedendo 3 (tre) giorni per la risposta; entro il predetto termine non è stato ricevuto alcun riscontro;
- l) il sito *internet* www.99bros.net non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, risulta accessibile anche solo digitando il nome a dominio privo dell'acronimo [www.](http://www) e, alla data odierna, risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.99bros.net e 99bros.net non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.99bros.net e 99bros.net.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

]